

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 921

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati GIUGNI LATTARI JOLE e GRILLI ANTONIO

Presentata il 4 febbraio 1964

Incarichi e supplenze nelle scuole secondarie di primo grado dei maestri di ruolo laureati

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non v'è dubbio che l'obiettivo dei proponenti la legge 4 giugno 1962, n. 585, era quello della utilizzazione più ampia, nelle scuole secondarie di primo grado, degli insegnanti elementari di ruolo laureati.

Del provvedimento, quindi, avrebbero dovuto beneficiare anche gli insegnanti elementari laureati in lingue straniere che, secondo la lettera della legge citata, si vedono invece posposti ai laureati sprovvisti di titolo specifico e aspiranti all'insegnamento delle lingue straniere.

Se ne deduce che la legge 4 giugno 1962, n. 585, ha solo in parte ovviato alla carenza di personale fornito di titolo specifico per quanto riguarda l'insegnamento delle lingue straniere al quale accedono, sempre più numerosi, i laureati in giurisprudenza, in

economia e commercio e in scienze politiche.

Si rende pertanto necessario provvedere a colmare una lacuna, forse inavvertitamente trascurata in precedenza, e fare in modo che, senza concedere alcun particolare privilegio agli insegnanti elementari laureati, l'insegnamento delle lingue straniere sia impartito, almeno fino ai limiti delle possibilità oggi esistenti, da insegnanti in possesso di laurea specifica, ai quali possano seguire, per le necessità della scuola, gli altri laureati cui l'insegnamento di che trattasi è consentito.

È per questo che ci onoriamo sottoporvi, onorevoli colleghi, la presente proposta di legge che, mentre sarà certamente utile alla scuola, non comporta alcun onere finanziario ma anzi prevede la possibilità di una riduzione della spesa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli insegnanti elementari di ruolo, forniti di laurea in lingue straniere, possono essere assegnati dai Provveditorati agli studi, per la durata dell'anno scolastico e nelle scuole secondarie di primo grado, a cattedra o a posti con orario che diano diritto al trattamento di cattedra.

Nella graduatoria di merito degli aspiranti all'insegnamento delle lingue nelle scuole secondarie di primo grado, gli insegnanti elementari di ruolo, forniti di laurea in lingue straniere, seguiranno l'ultimo aspirante non di ruolo fornito di laurea in lingue straniere.

ART. 2.

Gli insegnanti elementari destinati alle scuole secondarie, a norma del precedente articolo, sono dispensati dagli obblighi di servizio nelle scuole elementari, alle quali sono organicamente assegnati.

Durante il periodo di destinazione, essi conservano il posto nel ruolo al quale appartengono, la sede di titolarità, lo stato giuridico e il titolo allo sviluppo di carriera nel loro ruolo.

Essi conservano inoltre il trattamento economico fondamentale del ruolo di provenienza e, qualora tale trattamento sia inferiore a quello dovuto per l'insegnamento da essi impartito nelle scuole secondarie di primo grado, la differenza è loro corrisposta a titolo di assegno personale non utile a pensione. Le competenze accessorie spettano nella misura stabilita per l'insegnamento secondario e per la sede in cui esso è impartito.

ART. 3.

Il trattamento economico fondamentale, l'eventuale assegno personale e le competenze accessorie sono corrisposti agli insegnanti destinati alle scuole secondarie di primo grado, a carico del capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione concernente le spese per gli assegni al personale della scuola media.